

Comune di Erba
Provincia di Como

tel. 031/615111
fax. 031/615201

SUAP

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 79 DEL 26/02/2015 – NOMINATIVO: OSTINI LEOPOLDA GRAZIELLA – AZIENDA: DIOTTI S.P.A. CON STABILIMENTO IN ERBA, VIA DELLE GRIGNE N.12

IL RESPONSABILE SUAP

Vista la richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 79, ID pratica 00200710135-13042016-1352 caricata sul portale "Impresa in un giorno" in data 15/04/2016, prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 9856/15-04-2016;

Visto il provvedimento dirigenziale della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente – n. 145 del 07/03/2017;

Richiamata la nota di questo SUAP in data 27/03/2017, prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0011600/27-03-2017 con la quale veniva comunicato che non si sarebbe proceduto alla notifica dell'AUA adottata in quanto ancora in corso gli accertamenti in merito alla compatibilità edilizia;

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dal Comune di Erba in data 08.06.2017;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.;

DECRETA

- 1. di fare propri i contenuti di cui al Provvedimento Dirigenziale n.145 del 7.3.2017 della Provincia di Como quale autorità competente;**
- 2. per l'effetto di confermare, in qualità di autorità procedente, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 79 in data 26/02/2015 adottata dalla Provincia di Como con provvedimento dirigenziale n. 145 del 07/03/2017;**

alla sig.ra Ostini Leopolda Graziella, nata a Erba (CO) il 24/02/1944 e residente in Erba (CO), Via Delle Grigne n. 14 – C.F. STNLLD44B64D416V, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Diotti S.p.a. con sede legale in Comune di Erba (CO), Via Delle Grigne n. 12 (P.IVA 00200710135);

- per l'insediamento sito in Comune di Erba, Via Delle Grigne n.12 – mapp. 278, 2460, 2461,2462, 2463, 2464, 279 e 3104 esercente l'attività di Deposito e commercializzazione all'ingrosso di rottami, materiali ferrosi, sottoprodotti della lavorazione industriale;

- per i seguenti titoli abilitativi:

1. Autorizzazione allo scarico nella tombinatura comunale del Comune di Erba di acque reflue di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 124 e 125);
2. Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali /di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 124 e 125);
3. Comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della L. 447/1995 (inquinamento acustico);
4. Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Parti integranti e sostanziali del presente decreto sono:

- **Il provvedimento dirigenziale della Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente – n. 145 del 07/03/2017 unitamente a tutti gli allegati, ivi compreso l'allegato tecnico;**
- **parere favorevole con prescrizioni del Comune di Erba.**

DISPONE

La notifica del presente atto al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento

Il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto con la marca da bollo da € 16,00: numero seriale 01140209775037.

La marca utilizzata dovrà essere conservata in originale e annullata dall'Azienda.

IL RESPONSABILE SUAP
Ing. Gianluigi Resciani





PROVINCIA DI COMO
ECOLOGIA E AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Modifica sostanziale Autorizzazione unica ambientale Azienda Diotti
S.p.A. insediamento sito in Comune di ERBA, Via delle Grigne n. 12.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di ERBA (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 " Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RICHIAMATO il provvedimento n° 79/AUA in data 26/02/2015 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciatoo alla Sig.ra Ostini Leopolda Graziella, nata a Erba (CO) il 24/02/1944 e residente a Erba (CO), Via delle Grigne n. 14 (C.F. STNLLD44B64D416V), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Diotti S.p.A. (P.IVA 00200710135), con sede legale in Comune di Erba (CO), Via delle Grigne n. 12.

VISTA la comunicazione n. 10378 del 22/04/2016 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e di trasmissione dell'istanza presentata in data 18/04/2016 dalla medesima Sig.ra Ostini Leopolda



Graziella (di seguito "Gestore"), con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di ERBA (CO), Via delle Grigne n. 12;

CONSIDERATO che tale richiesta è domanda di modifica sostanziale del titolo abilitativo per scarichi in fognatura, nuova valutazione impatto acustico, modifica sostanziale della comunicazione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 214-216 D.Lgs. 152/06, per l'esercizio dell'insediamento sito in comune di ERBA (CO), Via delle Grigne n. 12;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 22941 del 12/08/2016 di questo Settore, di richiesta d'integrazioni, notificata dal SUAP all'Azienda in data 17/08/2016 con nota n. 23044;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'Azienda e pervenute in data 22/11/2016 con nota SUAP n. 32610;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi, oppure confermati rispetto al procedimento di adozione e rilascio dell'AUA 79/2015:

1. dall'ARPA di Como con nota n. 78252 del 25/05/2016 in ordine ai seguenti aspetti:
 - parere tecnico su documentazione previsionale di impatto acustico - installazione di nuovo macchinario (pressa - cesoia);
2. dal Comune di Erba con nota n. 16873 del 21/06/2016 in ordine ai seguenti aspetti:
 - dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento: Ambito del tessuto urbano consolidato – parte in Tessuti produttivi (art. 33 N.T.A. Piano delle Regole), parte in ambito di Pianificazione e programmazione in corso (art. 38 N.T.A. Piano delle Regole); in prossimità del Parco della Valle del Lambro;
 - presenza in parte dell'area d'interesse dell'insediamento, del passaggio della Linea elettrica alta tensione (art.6 delle NTA) e del vincolo di tutela "Beni paesaggistici Ambientali" (art.9 delle NTA);
 - esclusione della presenza, nell'area d'interesse dell'insediamento, del vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree di salvaguardia di captazioni idropotabili);
 - presenza di vincolo idrogeologico R.D. 3267/23, L.R. 27/04: STUDIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO (Approvato con delibera C.C. n° 23 del 17/04/08) Fattibilità geologica Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni 3c: Aree con limitata soggiacenza della falda, con vulnerabilità degli acquiferi elevata o soggette a fenomeni di allagamento; Disposizioni relative all'assetto geologico e idrogeologico (art. 5 delle N.T.A. Piano delle Regole);
 - parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica dell'attività nei confronti del D.P.R. n. 380/2001;
3. dal Comune di Erba con nota n. 20350 del 20/07/2016 in ordine ai seguenti aspetti:
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995;
 - conferma dei disposti autorizzativi contenuti nelle specifiche comunicazioni e relative prescrizioni da parte di ATO – ASIL S.p.A. in merito all'allacciamento alla rete fognaria;
4. dal Soggetto esecutorie del Servizio di fognatura e depurazione, ASIL S.p.A. con nota n. 2838 del 14/06/2016 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali / di prima pioggia;
5. dall'Ufficio d'Ambito di Como con parere n. 16/515 del 30/01/2017 in ordine all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali / di prima pioggia, il cui contenuto, come precisato dal medesimo Ufficio all'interno del proprio atto, prevale sui pareri dei Soggetti gestori di fognatura e depurazione ove non diversamente specificato;

CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, la stessa rientra nelle attività incluse nell'art. 3, comma 1, lettera b) del R.R. 4/2006, con una superficie scolante di pertinenza superiore a 2'000 metri quadrati;



CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, risulta che una parte delle aree scolanti di pertinenza dell'attività non siano presidiate da una rete di raccolta delle acque meteoriche, connessa al sistema di separazione delle prime piogge;

VALUTATO che tale situazione configuri quanto previsto dall'art. 9 comma 4 lettera b) del RR 4/2006, cioè la separazione delle prime piogge solo per le acque meteoriche decadenti su una parte della superficie scolante di pertinenza aziendale;

CONSIDERATO inoltre che, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto R.R., non derivano pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne, in quanto dette superfici non sono destinate alla movimentazione/carico/scarico di alcun tipo di sostanza potenzialmente pericolosa;

DATO ATTO che, di conseguenza, le acque meteoriche non differenziate (prima e seconda pioggia) decadenti dalla porzione di superficie scolante non presidiata dalla rete di raccolta connessa al sistema di separazione, sono da autorizzare ai sensi dell'art. 9, comma 4 del RR 4/2006 con recapito in rete fognaria separata (meteorica) a sua volta avente recapito in ambiente;

RITENUTO, infine, che in base ai risultati delle analisi prescritte alla Sezione III dell'Allegato Tecnico, in presenza di contaminazione, potrà essere chiesto all'Azienda di adeguare la situazione esistente con la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti collegate agli scarichi;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- scarico in ambiente delle acque di prima pioggia e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne;
- scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne (in accordo con il competente Ufficio d'Ambito di Como);
- impatto acustico (in accordo con il competente Comune di ERBA);

RITENUTO di confermare i contenuti tecnici dell'AUA vigente che non sono direttamente connessi con la domanda di modifica sostanziale formulata dall'Azienda;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

**ADOTTA LA MODIFICA SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
79/AUA in data 26/02/2015**

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di ERBA:

- alla Sig.ra **Ostini Leopolda Graziella** (di seguito "Gestore"), nata a Erba (CO) il 24/02/1944 e residente a Erba (CO), Via delle Grigne n. 14 (C.F. STNLLD44B64D416V), in qualità di Legale Rappresentante dell'**Azienda Diotti S.p.A.**, con sede legale in Comune di Erba (CO), Via delle Grigne n. 12 (P. IVA 00200710135);
- per l'**insediamento** sito in Comune di ERBA, Via delle Grigne n. 12, mappale 278, 2460, 2461, 2462, 2463 e 2464, 279 e 3104, esercente l'attività di Deposito e commercializzazione all'ingrosso di rottami, materiali ferrosi, sottoprodotti della lavorazione industriale;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
 - 1) Autorizzazione allo scarico nella tombinatura comunale del Comune di Erba di acque reflue di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);



- 2) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali / di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
- 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
- 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che:

- sostituisce le Sezioni I, II, III e IV dell'Allegato tecnico al provvedimento n° 79/AUA in data 26/02/2015;
- conferma integralmente la sezione V: "GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006", fatto salvo il riferimento alle planimetrie aggiornate;
- vi aggiunge la Sezione VI: " SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN AMBIENTE".

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP.

Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, al SUAP territorialmente competente, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati.

- a) In assenza di titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, è vietata ogni attività che generi emissioni di cui all'art. 272 c.2 o all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
- b) Entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA, il Gestore deve trasmettere una planimetria al SUAP (per il successivo inoltro ai Soggetti competenti), nella quale sia evidenziato quanto richiesto dal Comune di Erba nel parere n. 16873 del 21/06/2016 e specificamente:
 - La disposizione dei posti auto lungo il confine di Via Comana Lunga, individuati nella PE 417/15;
 - La Struttura non identificata nella planimetria allegata alla pratica AUA 1352 e individuata nell'area del capannone demolito con PE 414/14;
 - Disposizione delle aree di messe in riserva dei rifiuti individuati nella planimetria allegata alla pratica AUA 1352 con tipologia C, D, F, H, G, I, O e P.

DÀ ATTO che:

- al presente provvedimento di modifica sono allegata le planimetrie vigenti, di cui alle lettere D. ed E. della tabella della Sezione II dell'Allegato Tecnico.
- tutte le prescrizioni o prese d'atto indicate nel provvedimento n. 79/AUA in data 26/02/2015 conservano validità, ove non espressamente modificate o revocate all'interno del presente atto;
- nella Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente Provvedimento, sono riportate, *in corsivo*, le prescrizioni (anche già osservate) per la cui ottemperanza risultano oltrepassati i termini temporali, in quanto riferiti alla notifica dell'Autorizzazione originaria;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di ERBA, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;



- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- in funzione delle rispettive competenze derivanti dalle condizioni contrattuali fra il Gestore e la Parte proprietaria delle strutture, sono fatte salve le rispettive responsabilità dei medesimi, in merito alle condizioni e prescrizioni autorizzative.
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p_CO.09.03.2016.98 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- la Società ASIL S.p.A., Soggetto esecutore del Servizio di depurazione delle acque reflue urbane, si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico delle acque in rete fognaria, secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente l'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare gli afflussi di portata e di inquinanti nell'arco della giornata. Inoltre si riserva di richiedere in futuro l'eventuale imposizione di altri impianti di pretrattamento, in relazione a eventuali mutate condizioni intervenute, quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche e altro;
- in caso di mutamenti di uno o più dei Soggetti gestori del servizio di fognatura e depurazione, tutti i riferimenti a essi, inclusi nella presente autorizzazione, si intendono automaticamente relativi al nuovo Soggetto, in particolar modo per quanto riguarda l'inclusione fra i destinatari delle comunicazioni prescritte al Gestore nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

DISPONE la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di ERBA, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento n. 79/AUA in data 26/02/2015**; la data deve essere calcolata a partire da quella di notifica avvenuto da parte del SUAP (02/07/2015) Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel provvedimento 79/AUA in data 26/02/2015, nonché nel presente atto e nel relativo Allegato Tecnico;




- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione DIRETTAMENTE** a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di ERBA, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la voltura a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.





Modifica sostanziale
Autorizzazione unica ambientale Azienda Diotti S.p.A. insediamento sito in
Comune di ERBA, Via delle Grigne n. 12

N° registro del provvedimento originario 79/AUA del 26/02/2015.

ALLEGATO TECNICO

I)	Identificazione dell'Azienda
II)	Tavole e documenti di riferimento
III)	Autorizzazione allo scarico nella rete fognaria separata (meteorica), indi in ambiente, di acque di prima e seconda pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
IV)	Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
V)	Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
VI)	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

<i>Ragione sociale</i>	Diotti Spa
<i>Sede legale</i>	Comune: Erba (CO) - via delle Grigne n. 12
<i>Insedimento</i>	Comune: ERBA - Via delle Grigne, 12
Partita IVA:	00200710135
Codice ATECO:	51.57.1 - 46.77.1
Tipo di attività:	Deposito e commercializzazione all'ingrosso di rottami, materiali ferrosi, sottoprodotti della lavorazione industriale
Mappali	278, 2460, 2461, 2462, 2463 e 2464, 279 e 3104

**II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Tavola 1: PLANIMETRIA GENERALE (agg. Febbraio 2014)	Tav 1 - Planimetria generale.PDF	14/02/2015 (trasmissione .p7m da parte dell'Azienda) 17/02/2014 (trasmissione da parte del SUAP)
B. Tavola 2: PLANIMETRIA GENERALE – Schema rete di smaltimento acque di scarico - (agg. Febbraio 2014)	Tav 2 - Planimetria schema reti di smaltimento acque reflue.pdf	14/02/2015 (trasmissione .p7m da parte dell'Azienda) 17/02/2014 (trasmissione da parte del SUAP)
C. Tavola 1: PLANIMETRIA GENERALE – Progetto AMPLIAMENTO AZIENDA – Data Settembre 2013 – Aggiornamento febbraio 2014	Planimetria sc 200 AGG.pdf	14/02/2015 (trasmissione .p7m da parte dell'Azienda) 17/02/2014 (trasmissione da parte del SUAP)
D. Planimetria generale – (Tavola n°1 - Agg. Luglio 2016	Planim.Ecologia-applicataprogl- luglio-2016.pdf.p7m	22/11/2016 Trasmissione da parte del SUAP
E. Planimetria generale comparativa – (Tavola n°2 - Agg. Luglio 2016)	Planim.Ecologia-applicatacomp- luglio-2016.pdf.p7m	

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Il contenuto delle medesime risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente. Per quanto riguarda il titolo abilitativo allo scarico delle acque, le tavole ai punti, **D.** ed **E.** sostituiscono le precedenti di cui ai punti **B.** e **C.** Per quanto riguarda i riferimenti specifici al titolo ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006, resta valida anche la planimetria di cui al punto **C.**

**III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA****1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI**

Numero	Codici	Descrizione
1	C. SIRE NA0130950004001G Codice tavola: "S01"	Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
2	C. SIRE NA0130950004002G Codice Tavola: "S04"	Scarico acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (identificato in planimetria di cui al paragrafo II lettera B – Tavola 2, con il n. 4)

Le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento in oggetto, sono convogliate alla pubblica fognatura comunale mediante i punti di allacciamento individuati con codice "S02" ed "S07".

2. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Rete fognaria nera Comune di Erba Coordinate UTM 32 del punto di allaccio alla fognatura X: 517593; Y: 5072074
2	Rete fognaria nera Comune di Erba Coordinate UTM 32 del punto di allaccio alla fognatura X: 517583; Y: 5071950

3. QUANTITATIVO

Numero	mc / d media	litri/(s*ha) Massimo	Metri cubi / anno	Tolleranza
1	ND	20 (venti) Secondo le modalità previste dal R.R. 4/2006 (in particolare, le vasche dovranno essere completamente vuote allo scadere delle 96 ore dalla fine dell'ultimo evento meteorico)	1'112 (millecentododici) volume a forfait calcolato moltiplicando la superficie scolante per la piovosità annua, valutata mediamente in 1'000 mm, secondo quanto stabilito dal "Foglio Patti e Condizioni" di ASIL S.p.A.	-
2	ND	20 (venti) Secondo le modalità previste dal R.R. 4/2006 (in particolare, le vasche dovranno essere completamente vuote allo scadere delle 96 ore dalla fine dell'ultimo evento meteorico)	4'945 (quattromilanovecentoquarantacinque) volume a forfait calcolato moltiplicando un terzo della superficie scolante per la piovosità annua, valutata mediamente in 1'000 mm, secondo quanto stabilito dal "Foglio Patti e Condizioni" di ASIL S.p.A.	-

4. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, da rispettare immediatamente a monte dell'allaccio alla fognatura nel pozzetto d'ispezione ufficiale, identificato come "1" nella planimetria I limiti sono di seguito riportati I limiti sono di seguito riportati e devono essere conseguiti senza alcuna diluizione effettuata con acque prelevate esclusivamente a tale scopo:



N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5.5 - 9.5
2	Temperatura	°C	<i>Limite non applicabile</i>
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0.5
11	Bario	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0.02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0.2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0.005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0.3
21	Rame	mg/l	0.4
22	Selenio	mg/l	0.03
23	Stagno	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN ⁻ /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0.3
27	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
28	Solfiti	mg SO ₃ ²⁻ /l	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1'000
30	Cloruri	mg Cl ⁻ /l	1'200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ ⁺ /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO ₂ ⁻ /l	0.6
35	Azoto nitrico	mg N in NO ₃ ⁻ /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0.4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0.2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0.1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0.05
45	- aldrin	mg/l	0.01
46	- dieldrin	mg/l	0.01
47	- endrin	mg/l	0.002
48	- isodrin	mg/l	0.002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	<i>Limite non applicabile</i>
51	Saggio di tossicità		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale



In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella.

5. PRESCRIZIONI

5.1 Rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 8/11045 del 20/01/2010.

5.2 **Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di modifica sostanziale dell'AUA da parte del SUAP, i sistemi di separazione devono essere tarati in maniera tale da garantire l'invaso di un volume di acque di prima pioggia corrispondente ai primi 5 mm di una precipitazione uniformemente distribuita su una superficie scolante complessiva di mq 15'947 (area piazzali).**

5.3 Rispetto delle seguenti disposizioni specifiche, con riferimento a quanto disposto da ARPA Como:

5.3.1 Devono essere effettuati periodici prelievi di campioni dal pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, a valle dei due impianti di separazione prima pioggia installati. Tale prelievo dovrà essere effettuato dall'ultimo pozzetto disponibile a valle di ciascun sistema di trattamento previsto, a monte dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, nei punti identificati sulla planimetria richiamata al Paragrafo II lettera B del presente Allegato Tecnico ("Tavola 2") con i numeri 1 e 4. Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque scaricate. Le analisi su tali campioni dovranno essere eseguite con le modalità precisate nella seguente tabella, per la durata del provvedimento di autorizzazione:

Scadenza per esecuzione delle analisi (**)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
60 giorni	Analisi di caratterizzazione: tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento di tabella 3 – seconda colonna - All.5 alla parte terza del D.lgs. 152 del 03/04/06 e s.m.i. (*) e comunque dovranno essere sempre ricercati: Idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito
2 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati: Idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
4 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
6 anni	Monitoraggio sost. pericolose: tutti i parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06, qualora ne sia stata evidenziata la presenza nelle analisi di monitoraggio precedenti	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda



Scadenza per esecuzione delle analisi (**)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
8 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
10 anni	Monitoraggio sost. pericolose: tutti i parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06, qualora ne sia stata evidenziata la presenza nelle analisi di monitoraggio precedenti	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda
14 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presente di cui alla prima analisi di caratterizzazione presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito, dell'intero pacchetto analitico prodotto

(*) Qualora in base alla specifica attività svolta risulti possibile escludere la presenza di alcuni parametri, si dovrà produrre specifico attestato a firma di un tecnico competente che ne motivi l'esclusione.

(**) Calcolate a partire dalla notifica del provvedimento da parte dello Sportello Unico, ovvero dall'attivazione dello scarico per la prima scadenza

I prelievi dovranno essere eseguiti in occasione dei primi eventi meteorici significativi, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo significativo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 e documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

È comunque responsabilità del Gestore eseguire analisi di caratterizzazione aggiuntive, in caso di anomalie o variazioni delle materie prime in ingresso o comunque dell'attività produttiva in genere che possano modificare le caratteristiche qualitative dello scarico.

5.3.2 *Al fine escludere la potenziale contaminazione delle acque di seconda pioggia, con conseguente necessità di un procedimento autorizzativo per il recapito in ambiente ex RR 4/2006 e DGR 2772/2006, entro 60 giorni deve essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, all'ARPA di Como e all'Ufficio d'Ambito di Como, copia dei referti analitici relativi a campioni prelevati **sulle linea delle acque di seconda pioggia (un campionamento a monte del sistema di trattamento e un campionamento a valle del medesimo)** in occasione di un evento meteorico significativo, attestanti il rispetto dei limiti qualitativi (a valle del sistema di trattamento) definiti per il recapito previsto, per tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento. In particolare, dovranno essere ricercati i parametri pH, materiali*



grossolani, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Ferro, Rame, Piombo, Idrocarburi totali (il riferimento per i limiti di concentrazione è la Tab. 4 All. 5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Restano comunque fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. I prelievi devono essere condotti utilizzando le stesse modalità per l'autocontrollo disposte per la caratterizzazione delle acque di prima pioggia.

- 5.3.3 Nel caso in cui l'Azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata comunicazione al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia di Como e Ufficio d'Ambito), integrando opportunamente il profilo analitico.
- 5.3.4 Il sistema di separazione dovrà essere conforme ai disposti di cui al Regolamento Regionale 4/2006 e mantenuto efficiente.
- 5.3.5 Eventuali sistemi di disoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
- 5.3.6 Deve essere redatto apposito piano di manutenzione dei dispositivi di trattamento delle acque coerente con istruzioni d'uso fornite dai costruttori; in corrispondenza, deve essere compilato un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto; gli eventuali residui derivanti dalla manutenzione e dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
- 5.3.7 Le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, oli lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta, nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, deve essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici.
- 5.3.8 Deve essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie distinte per tipologia a monte dei recapiti finali e prima della confluenza con altre reti.
- 5.3.9 Le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i devono risultare coperte.
- 5.3.10 Eventuali scarti di lavorazione contenenti sostanze pericolose dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali (per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o idonei per le lavorazioni).
- 5.4 Rispetto del regolamento e osservanza delle pertinenti prescrizioni della Società di gestione dell'impianto di depurazione, ASIL S.p.A. (di seguito anche "Società") qui riportate:
 - 5.4.1 **entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di AUA, deve essere installato un conta ore sulle pompe di rilancio in fognatura poste nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia; dai dati tecnici (tipo di pompa, curva caratteristica, portata nominale e tempo di funzionamento delle pompe) si potranno determinare i volumi di prima pioggia adottati in fognatura;**
 - 5.4.2 Al fine di completare i dati di cui al punto precedente, devono essere trasmesse, ad ASIL S.p.A., le letture del conta ore al **31/12 di ogni anno** a partire dai dati relativi al 2015;
 - 5.4.3 Deve essere prevista una manutenzione dalle aree esistenti per garantire l'impermeabilizzazione nel tempo delle aree di stoccaggio;



- 5.4.4 **Entro 60 giorni** il Gestore deve comunicare la data di conclusione dei lavori che hanno portato ad avere il layout riprodotto nella Tavola 2 (richiamata al paragrafo II lettera B del presente Allegato tecnico);
- 5.4.5 **Entro 60 giorni** dalla notifica del provvedimento di AUA, deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltro agli Enti competenti: Provincia di Como, Ufficio d'Ambito, ARPA di Como, ASIL S.p.A. e ASME S.p.A. Erba) una planimetria aggiornata nella quale sia rappresentato lo stato di fatto, comprensivo del fatto che il collegamento di acque bianche alla pubblica fognatura è stato dismesso (in conformità con quanto indicato nella Dichiarazione Aziendale, agli atti come integrazione del 17/02/2014 – Allegato B).
- 5.4.6 Fatto salvo quanto indicato alle prescrizioni III.5.4.1 e III.5.4.2, deve essere comunicata a Ufficio d'Ambito, ad ASIL S.p.A. e ad ASME S.p.A. Erba, l'eventuale regolazione del volume delle vasche di accumulo dei sistemi di prima pioggia installati (attualmente sovradimensionati) in funzione delle effettive superfici scolanti da trattare (volume massimo d'invaso pari a 5 mm * superficie scolante). Fino a quando non verrà effettuata tale taratura del volume d'invaso delle vasche di prima pioggia, lo scarico in fognatura verrà necessariamente considerato pari a tutto il dilavamento.
- 5.4.7 In assenza delle comunicazioni di cui alla prescrizione III.5.4.2, la Società determinerà a forfait i volumi addotti in fognatura, sulla base delle superfici scolanti. La medesima Società applicherà le tariffe di convogliamento e depurazione per le utenze civili, salvo diversa determinazione risultante dagli accertamenti analitici periodici effettuati sui reflui scaricati.
- 5.4.8 **Il Gestore deve comunicare al SUAP (per il successivo inoltro ai Soggetti competenti) la data di conclusione dei lavori di cui alla prescrizione III.5.2. e trasmettere una tavola di as-built, entro 30 giorni dalla data di fine lavori.**
- 5.4.9 Rispetto del regolamento della Società di gestione della fognatura, ASME S.p.A.,
- 5.5 Obbligo di dare immediata notifica all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia, all'ARPA di Como, ad ASIL S.p.A. e ad ASME S.p.A., (questi ultimi rispettivamente in qualità di Soggetto gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e di Soggetto gestore delle reti fognarie), di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire l'immediata adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.



IV. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

In Comune di Erba è vigente il Piano Rumore (D.C.C. n. 67 del 19/06/1995). Il Comune di ERBA ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di adozione del C.C. n° 32 del 20/03/2007).

Il Comune di Erba ha approvato il Piano di Classificazione acustica del proprio territorio con DCC n. 55 del 20/07/2015.

L'Azienda Diotti S.p.A. qui autorizzata (di seguito "Azienda") risulta inserita in "Classe V – aree prevalentemente industriali", ai sensi del suddetto Piano di Classificazione Acustica.

I ricettori sensibili (altre attività produttive/commerciali/artigianali), individuati dal Tecnico di Parte, risultano inseriti in "Classe V" e in "Classe IV – aree di intensa attività umana" (i potenziali ricettori residenziali più vicini all'Azienda, risultano posti risultano ad una distanza minima non inferiore a 100 m).

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

L'Azienda svolge l'attività di commercio e recupero di metalli e opera nel solo periodo diurno (06.00 – 22.00) con il seguente orario: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30.

Le valutazioni del Tecnico di Parte sono state supportate da una campagna di rilievi fonometrici, condotta in data 21 luglio 2015 (periodo diurno). Le valutazioni sono state condotte nei confronti dei ricettori (non residenziali) più vicini all'attività.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP di Erba e al Comune di ERBA), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n. 7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
- 2.2 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
- 2.3 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.



V. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

- 1.1 L'area interessata dall'impianto è di circa 13'520 m² dei quali 1'708 coperti e 11'812 scoperti; contraddistinta ai:
- mappali 278, 2460, 2461, 2462, 2464 censiti al foglio 12 al N.C.T.R. del Comune di ERBA Censuario di Erba ricadenti in zona urbanistica Industriale e Artigianale così come specificato dal P.R.G. vigente nel Comune di Erba;
 - mappale 2463 foglio 12 comune di Erba Censuario di Erba ricadente in zona Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato Tessuti Produttivi così come specificato dal P.R.G. vigente nel Comune di Erba;
 - mappale 3104, censito al foglio 4 Comune di Erba censuario Incino e mappale 279 foglio 12 Comune di Erba Censuario Erba zona Industriale e Artigianale, così come specificato dal PRG vigente del Comune di Erba.
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
- Operazioni di recupero R13 R4.
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento e lo schema di raccolta delle acque reflue decadenti dall'impianto sono rappresentate sulle Tavole di cui alla tabella nel Paragrafo II del presente Allegato Tecnico.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.1			
	10.02.10	X	X
	10.02.99	X	X
	12.01.01	X	X
	12.01.02	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	16.01.17	X	X
	17.04.05	X	X
	19.01.02	X	X
	19.01.18	X	X
	19.12.02	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti, come specificato al punto 3.1.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.1 è di 17'438.85 m³ e quella di recupero (R4) di 72'000 Tonnellate/anno e le attività verranno svolte sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	10.08.99	X	X
	11.05.01	X	X
	11.05.99	X	X
	12.01.03	X	X
	12.01.04	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	17.04.01	X	X
	17.04.02	X	X
	17.04.03	X	X
	17.04.04	X	X
	17.04.06	X	X
	17.04.07	X	X
	19.10.02	X	X
	19.12.03	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti, come specificato al punto 3.2.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.2 è di 863.85 m³ e quella di recupero (R4) di 5'000 Tonnellate/anno; le attività verranno svolte sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
3.3			
	15.01.04	X	
	15.01.05	X	
	15.01.06	X	
	19.12.03	X	

Messa in riserva di sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta, plastica e metallo. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.3 è di 295.5 m³ per un totale annuo di 476 Tonnellate e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
4.4			
	10.02.01	X	
	10.02.02	X	
	10.09.03	X	

Messa in riserva di scorie di acciaieria. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 4.4 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 100 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
5.1	16.01.06	X	X
	16.01.16	X	X
	16.01.17	X	X
	16.01.18	X	X
	16.01.22	X	X

Messa in riserva di parti di veicoli a motore, di rimorchi o simili risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate (R13) con frantumazione e/o cesoiatura (R4). La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.1 è di 50.0 m³ e di 2'000 Tonnellate/anno di recupero (R4) e le attività verranno svolte sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.2	16.01.06	X	
	16.01.16	X	
	16.01.17	X	
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	

Messa in riserva di parti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre privi di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate (R13). La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.2 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 2'000 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.6	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	
	20.01.40	X	

Messa in riserva di rottami elettrici ed elettronici. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.6 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 200 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.7	16.02.16	X	
	17.04.02	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva di spezzoni di cavi con il conduttore in alluminio. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.7 è di 50.0 m³ per un



totale annuo di 100 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.8			
	17.04.01	X	
	17.04.11	X	
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	
	16.02.16	X	

Messa in riserva di spezzoni di cavo di rame ricoperto. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.8 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 350 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.14			
	10.02.10	X	
	12.01.01	X	
	12.01.02	X	
	12.01.03	X	

Messa in riserva di scaglie di laminazione e stampaggio. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.14 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 200 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.16			
	11.01.14	X	
	11.02.06	X	
	11.02.99	X	
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva di apparecchi e rottami elettrici ed elettronici. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.16 è di 31.5 m³ per un totale annuo di 180 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.19			
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva di apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo



non contenenti sostanze lesive dell'ozono. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.19 è di 31.25 m³ per un totale annuo di 1'200 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nelle planimetrie di cui al paragrafo II del presente Allegato.

2. PRESCRIZIONI

2.1 Deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.

2.2 Devono essere rispettate le norme generali per il recupero di materia dai rifiuti previsti dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i..



VI. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN AMBIENTE

1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
3	C. SIRE NA0130950004003P C.interno SA01 Codice Tavola "S06"	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate

2. RECAPITI

Numero	Recapito	Coordinate
3	Tombinatura Comunale del Comune di Erba	Coordinate UTM 32 del punto di allaccio alla fognatura: X: 517665; Y: 5071890

3. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 - prima colonna - dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 e smi.

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.

4. PRESCRIZIONI

4.1 Dovrà essere effettuato un monitoraggio degli scarichi delle acque meteoriche di cui al terminale SA01, da effettuare mediante prelievi **con cadenza biennale** (il primo campionamento da effettuarsi **entro 60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento autorizzativo da parte del SUAP), in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, e determinazione analitica di:

pH, Solidi Sospesi totali, BOD₅, COD, metalli: Ferro, Cromo, Rame, Zinco, Nichel e Piombo, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Totale, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali.

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
1. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
2. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;



3. Piani di formazione del personale;
4. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.

In caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como e allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

- 4.2 **Entro 90 giorni**, dalla notifica del presente provvedimento da parte del SUAP, e **successivamente entro 30 giorni dall'effettuazione dell'analisi biennale**, deve essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro a Provincia e ARPA), la seguente documentazione:
 - 4.2.1 Copia delle analisi dello scarico SA01, da effettuare secondo i tempi di cui alla prescrizione VI.4.1;
 - 4.2.2 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento per lo scarico SA01 come da prescrizione VI.4.8 (solo per la prima volta).
- 4.3 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.
- 4.4 Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve avvenire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
- 4.5 I materiali derivati dalle operazioni di cui al punto VI.4.4 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta nel rispetto delle normativa vigente.
- 4.6 Dovrà essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del recapito in ambiente mediante un pozzetto di prelievo avente dimensioni adeguate. Il pozzetto dovrà inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
- 4.7 Sui piazzali di pertinenza dell'Azienda non presidiati dal sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, dai quali le acque meteoriche confluiscono nel punto di scarico autorizzato nella presente Sezione non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del R.R. 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso e la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- 4.8 Il pozzetto da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo dello scarico deve essere reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo, con specificazione della sigla di riferimento SA01.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE di ERBA

Piazza Prepositurale n° 1
22036 Erba (CO)
tel. : 031/615111
fax : 031/615201
www.comune.erba.co.it

m. 14898 del 8-6-17
PROTOCOLLO

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Tecnico referente : Geom. Elena Conti

PRATICA AUA 1352 - DIOTTI S.P.A.

**Spett.le SUAP
Erba**

**OGGETTO: AUA ditta DIOTTI SPA, con stabilimento in Comune di Erba, Via delle Grigne 12.
CONFORMITA' EDILIZIA, PARERE A CONDIZIONE.**

- Vista la comunicazione prot. n. 17418 del 5/05/2016 della Provincia di Como Ufficio Ambiente, pervenuta a mezzo portale SUAP il 13/04/2016 relativa alla pratica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) N. 1352 relativa alla ditta DIOTTI S.P.A.;
- Visto lo strumento urbanistico vigente ;
- Visto quanto depositato presso l'archivio comunale ;
- Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 08/08/2016;

SI COMUNICA

che la documentazione integrativa sopracitata assolve alle richieste di chiarimento in merito alla nota del 15/06/2016,

SI RILEVA

che sono depositate presso l'ufficio scrivente istanze volte alla regolarizzazione delle difformità non sostanziali relative alle sistemazioni esterne dell'area.
Pertanto

SI RILASCIA

Parere FAVOREVOLE con prescrizione di regolarizzare le opere sopracitate.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI AL TERRITORIO
Dott. Ing. Gianluigi Pesciulli